

MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI



Tax Weekly Roundup

Venerdì 10 luglio 2026

Nr. 28 - 2026

Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti:

1. **Serbia: regime fiscale agevolato incompatibile con la PEX**
2. **Deduzione forfettaria per le trasferte solo con il rimborso di vitto e alloggio**
3. **Ets: la vendita dell'immobile non pregiudica le agevolazioni**
4. **Start-up innovative: detrazione del 65% anche per investimenti tramite SAFE**
5. **La messa in liquidazione non fa cessare il CPB**
6. **Registro e ipocatastali fisse per la fusione tra enti religiosi con la stessa struttura**
7. **Affrancamento della riserva sugli extraprofitti: ammessa la compensazione con crediti edilizi**
8. **Niente *favor rei* per le sanzioni IVA**
9. **Crediti DTA: non ammessa la libera cessione a terzi**
10. **Nuovo testo unico imposte sui redditi pubblicato in G.U.**
11. **Credito d'imposta design e ideazione estetica 2026: al via le comunicazioni di prenotazione**

Serbia: regime fiscale agevolato incompatibile con la PEX

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello dell'8 luglio 2026, n. 135, ha esaminato il caso relativo alla cessione di una partecipazione detenuta in una società serba beneficiaria dell'esenzione fiscale prevista dall'articolo 50a della normativa locale.

La società partecipata godeva di un'esenzione dall'imposta sugli utili per 10 anni, a fronte di rilevanti investimenti produttivi e dell'assunzione di almeno 100 dipendenti.

Secondo l'Agenzia, tale disciplina costituisce un "regime fiscale speciale", ai sensi dell'articolo 47-bis del TUIR, poiché non è applicabile alla generalità delle imprese, ma solo a soggetti che soddisfano specifici requisiti dimensionali e occupazionali. Pertanto, la società serba deve essere considerata residente in un Paese a fiscalità privilegiata ai fini della PEX.

L'Agenzia ha, inoltre, escluso l'applicazione della previsione contenuta nella legge di bilancio 2018, che tutela l'affidamento del contribuente che ha investito in uno Stato a fiscalità ordinaria al momento della produzione dell'utile alle plusvalenze da cessione di partecipazioni, in quanto tale disciplina riguarda esclusivamente dividendi e utili da partecipazione. Ne deriva che la plusvalenza realizzata dalla cessione della partecipazione non può beneficiare del regime PEX previsto dall'articolo 87 del TUIR.

Deduzione forfettaria per le trasferte solo con il rimborso di vitto e alloggio

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello dell'8 luglio 2026, n. 136, ha chiarito che per le trasferte dei propri dipendenti fuori del territorio comunale, un'impresa di autotrasporto merci per conto terzi non può dedurre gli importi forfettari di 59,65 euro o 95,80 euro per le trasferte all'estero, previste dall'articolo 95, comma 4, del TUIR, se non ha sostenuto le relative spese di vitto e/o alloggio o se non ha erogato alcun rimborso delle spese anticipate dai propri lavoratori per il vitto e/o l'alloggio.

Il caso riguardava una società di autotrasporto che impiega sia autisti dipendenti sia lavoratori somministrati e che, in base al contratto collettivo applicato, non corrisponde alcuna indennità o rimborso per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale.

L'impresa riteneva comunque spettante la deduzione forfettaria giornaliera prevista dalla norma, sostenendo che il beneficio fosse collegato all'effettuazione della trasferta e non all'erogazione di rimborsi ai lavoratori.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, la norma agevolativa fa esplicito riferimento alle «spese sostenute» in relazione alle trasferte effettuate dai dipendenti dell'impresa, pertanto, la deduzione forfettaria dal reddito «si riferisce, in ogni caso, a costi sostenuti».

La deduzione forfettaria, pertanto, è concessa solo nell'ipotesi di effettivo «sostenimento» delle «spese relative alle trasferte dei propri dipendenti» e non se l'impresa di autotrasporto «non provvede, in concreto, a sostenere l'onere della trasferta».

Si ritiene, comunque, che, ai fini della deduzione dei suddetti importi forfettari, non rilevi il fatto che la spesa di vitto e/o alloggio effettivamente pagata dall'impresa o rimborsata al dipendente sia inferiore agli importi forfettari ammessi.

Ets: la vendita dell'immobile non pregiudica le agevolazioni

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 6 luglio 2026, n. 134, ha reso chiarimenti in ordine al perimetro applicativo delle agevolazioni previste dall'articolo 82, comma 4, del Codice del Terzo Settore.

Il caso esaminato era relativo ad una fondazione iscritta al RUNTS che aveva acquistato un immobile, beneficiando dell'applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, utilizzando il bene fin dall'origine per le proprie finalità istituzionali. Successivamente, per esigenze organizzative, l'ente aveva valutato la vendita dell'immobile o, in alternativa, la sua locazione a terzi.

L'Agenzia ha confermato che la cessione dell'immobile prima del decorso dei cinque anni dall'acquisto non comporta la perdita dell'agevolazione, purché il bene sia stato effettivamente destinato all'attuazione diretta degli scopi istituzionali dell'ente.

La norma individua, infatti, come cause di decadenza soltanto la dichiarazione mendace e il mancato utilizzo diretto del bene entro cinque anni dal trasferimento.

Il termine quinquennale rappresenta, pertanto, il limite entro cui deve realizzarsi la destinazione istituzionale e non un periodo minimo di possesso dell'immobile.

Sul piano delle imposte dirette, l'Agenzia ha evidenziato che la vendita di un immobile acquistato da meno di cinque anni può generare una plusvalenza imponibile, ai sensi degli articoli 67 e 68 del TUIR. Alle stesse conclusioni di giunge

anche nel caso di locazione dell'immobile: se il bene è stato effettivamente utilizzato in via diretta per finalità istituzionali dopo l'acquisto, il successivo utilizzo indiretto non determina la decadenza dall'agevolazione già fruita.

Start-up innovative: detrazione del 65% anche per investimenti tramite SAFE

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello dell'8 luglio 2026, n. 137, ha riconosciuto che i contratti SAFE (Simple Agreement for Future Equity), sempre più utilizzati nelle operazioni di raccolta di capitale delle start-up, possono rientrare tra gli "investimenti in convertendo", previsti dall'articolo 29-bis del D.L. n. 179/2012.

La conseguenza è particolarmente favorevole per gli investitori persone fisiche: la detrazione IRPEF del 65% matura già al momento del bonifico effettuato alla start-up, a condizione che il versamento rechi la causale prevista dalla norma e che la somma sia iscritta in una specifica riserva patrimoniale.

L'Agenzia ha evidenziato che il SAFE rappresenta un investimento di rischio, privo di garanzia di restituzione e destinato in futuro a trasformarsi in partecipazione societaria al verificarsi di determinati eventi di conversione. Per tali caratteristiche, lo strumento è assimilabile agli investimenti in convertendo cui la riforma del 2024 ha attribuito un regime agevolato.

Viene inoltre chiarito che, dopo le modifiche normative introdotte dalla Legge n. 193/2024, non è più necessario attendere l'effettiva conversione in capitale sociale affinché l'agevolazione si consolidi. Il beneficio fiscale spetta, infatti, fin dall'anno del versamento.

L'eventuale mancata conversione del SAFE in quote o azioni non determina la perdita della detrazione già maturata. Diversamente, la restituzione all'investitore delle somme versate prima del decorso del periodo minimo di mantenimento di tre anni comporta la decadenza dall'agevolazione.

La messa in liquidazione non fa cessare il CPB

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello dell'8 luglio 2026, n. 138, ha esaminato gli effetti fiscali della messa in liquidazione di una società di persone che aveva aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) e nella quale era rimasta soltanto una socia accomandataria d'opera.

Sul primo punto, l'Agenzia ha chiarito che l'apertura della liquidazione ordinaria può determinare la cessazione degli effetti del CPB qualora, per effetto della liquidazione, i redditi effettivi risultino inferiori di oltre il 30% rispetto a quelli concordati.

Con riferimento alla determinazione del reddito, viene ricordato che il periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e l'apertura della liquidazione costituisce un autonomo periodo d'imposta, per il quale deve essere presentata una specifica dichiarazione fiscale.

L'aspetto più rilevante riguarda la posizione del socio d'opera. Secondo l'Agenzia, il reddito prodotto dalla società sia nel periodo antecedente la liquidazione sia durante la fase liquidatoria deve essere imputato all'unica socia rimasta, anche se non ha effettuato conferimenti di capitale, ma ha conferito esclusivamente la propria opera.

Diversamente, ai soci che avevano già perfezionato il recesso continuano ad applicarsi le regole fiscali previste dall'articolo 20-bis del TUIR per le somme percepite in dipendenza del recesso dalla società.

La risposta conferma quindi che nelle società di persone l'imputazione per trasparenza del reddito segue la qualità di socio esistente alla chiusura del periodo d'imposta, indipendentemente dalla natura del conferimento effettuato.

Registro e ipocatastali fisse per la fusione tra enti religiosi con la stessa struttura

L'Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto del 7 luglio 2026, n. 1, ha definito il trattamento tributario delle fusioni per incorporazione tra enti religiosi civilmente riconosciuti appartenenti alla medesima organizzazione.

I trasferimenti di beni effettuati nell'ambito della fusione sono esclusi da IVA e beneficiano dell'applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale (200 euro ciascuna), purché si tratti di operazioni gratuite di riorganizzazione tra enti appartenenti alla stessa struttura religiosa.

Ai fini delle imposte sui redditi, la fusione mantiene carattere neutrale per i beni già detenuti nella sfera commerciale degli enti incorporati e trasferiti nell'attività d'impresa dell'ente incorporante, senza emersione di plusvalenze.

Diversamente, il trasferimento di beni dalla sfera istituzionale a quella commerciale può assumere rilevanza fiscale. L'Agenzia distingue infatti tra immobili strumentali e non strumentali: i primi confluiscono nell'attività d'impresa al costo storico senza effetti impositivi, mentre per i secondi il trasferimento avviene al valore normale con possibile emersione di plusvalenze imponibili.

Resta tuttavia esclusa la tassazione degli immobili non strumentali posseduti da oltre cinque anni, in quanto non generano plusvalenze imponibili ai sensi del TUIR.

Affrancamento della riserva sugli extraprofitti: ammessa la compensazione con crediti edilizi

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 3 luglio 2026, n. 133, ha chiarito quale sia il regime fiscale applicabile all'affrancamento della riserva costituita dalle banche in alternativa al versamento dell'imposta straordinaria sugli extraprofitti introdotta dal DL n. 104/2023.

Il caso esaminato era relativo ad una banca che aveva scelto di destinare a una riserva non distribuibile un importo pari ad almeno 2,5 volte l'imposta dovuta, anziché versare il tributo. Successivamente aveva deciso di affrancare tale riserva con pagamento del contributo straordinario previsto dalla Legge n. 199/2025.

L'Agenzia ha precisato che la base imponibile del contributo non deve essere determinata sull'intero importo contabilizzato in bilancio, ma esclusivamente sulla quota minima di riserva richiesta dalla legge, pari a 2,5 volte l'imposta straordinaria originaria. Eventuali accantonamenti

eccedenti effettuati per ragioni prudenziali restano quindi esclusi dal calcolo.

Inoltre, è stato confermato che il contributo può essere versato tramite modello F24 utilizzando in compensazione i crediti d'imposta acquistati ai sensi dell'articolo 121 del D.L. n. 34/2020 (bonus edilizi).

Detta possibilità deriva dall'assenza di specifici divieti normativi e dal fatto che il versamento avviene tramite F24. Restano tuttavia applicabili le ordinarie limitazioni alla compensazione, comprese quelle relative alla presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a 50 mila euro.

Niente *favor rei* per le sanzioni IVA

La Corte di giustizia tributaria di Salerno, con la sentenza n. 744/2026, ha riconosciuto legittima la scelta del legislatore di derogare al principio del *favor rei* nella recente riforma delle sanzioni IVA, qualificandola come espressione di un mutamento strutturale dell'intero sistema punitivo tributario e della necessità di tutelare valori di rango superiore, tra cui l'effettività della lotta alle frodi e la stabilità delle entrate pubbliche. Una presa di posizione che si inserisce nel dibattito aperto dopo l'introduzione del DLgs n. 87/2024.

Il caso riguardava la contestazione di indebite detrazioni IVA su operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, effettuate tramite due fornitori qualificati come "cartiere".

L'Agenzia delle Entrate aveva ricostruito un quadro di inattendibilità strutturale: assenza di dipendenti, bilanci anomali, sedi non riconoscibili, mancanza di utenze e volumi d'affari incompatibili con la capacità operativa. Elementi che, secondo la Corte, compongono un mosaico probatorio sufficiente a dimostrare la natura fraudolenta dello schema.

La società contribuente aveva insistito sulla propria buona fede, richiamando verifiche documentali, tracciabilità dei pagamenti e controlli effettuati – seppur in parte successivamente – sulle autorizzazioni dei fornitori. Il collegio ha tuttavia ribadito che la regolarità formale non basta: l'acquirente deve dimostrare di aver adottato una diligenza sostanziale, proporzionata al rischio del settore e

alle circostanze concrete. In mancanza, la detrazione non può essere riconosciuta.

Il passaggio più significativo della decisione riguarda però il profilo sanzionatorio. La Corte ha escluso l'applicazione retroattiva della disciplina sanzionatoria più favorevole introdotta nel 2024, richiamando la scelta del legislatore di limitarne l'efficacia alle violazioni commesse dopo il 1° settembre 2024.

Una scelta che, secondo i giudici, non viola né la Costituzione né i principi europei, poiché si inserisce in un «riassetto complessivo» del sistema sanzionatorio, volto a rafforzarne proporzionalità, coerenza e capacità deterrente. La tutela dell'interesse pubblico alla repressione delle frodi Iva – fenomeno definito «di particolare gravità sistemica» – giustifica, secondo la Corte, la deroga al *favor rei*.

Crediti DTA: non ammessa la libera cessione a terzi

L'Agenzia delle Entrate, con la Consulenza giuridica del 3 luglio 2026, n. 8, ha chiarito che i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle DTA (Deferred Tax Assets) non possono essere liberamente ceduti a terzi, ai sensi dell'articolo 1260 del Codice civile.

Infatti, l'Agenzia ha escluso che tali crediti possano circolare secondo le ordinarie regole civilistiche, evidenziando che la loro cessione è disciplinata da una normativa speciale.

I crediti DTA, sia quelli derivanti dall'articolo 44-bis del DL n. 34/2019 sia quelli previsti dall'articolo 2, commi 55-58, del DL n. 225/2010, restano cedibili esclusivamente secondo le modalità previste dagli articoli 43-bis e 43-ter del DPR n. 602/1973.

I crediti DTA possono essere utilizzati in compensazione dal titolare originario, richiesti a rimborso oppure ceduti solo nei casi e alle condizioni espressamente previste dalla disciplina speciale tributaria.

Nuovo testo unico imposte sui redditi pubblicato in G.U.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026, S.O. n. 26 è stato pubblicato il DLgs n. 117 del 19 giugno 2026 - "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi".

Il nuovo TUIR è composto da 377 articoli, suddivisi in quattro parti, a loro volta suddivise in titoli, capi e sezioni.

La parte I attiene al "Regime ordinario", la II riguarda il "Regime speciale", la III è relativa alla "Imposizione minima globale" mentre la IV concerne le "Disposizioni varie, transitorie e finali".

Con riferimento alla distribuzione degli argomenti:

- la parte I è suddivisa in 4 titoli dedicati, rispettivamente, all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle società, alle disposizioni comuni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società e, infine, alle disposizioni relative ai rapporti internazionali;
- la parte II è dedicata alle disposizioni speciali, le quali vengono ripartite in titoli in base al soggetto passivo dell'imposta (persone fisiche o società), riproducendo in tal modo la medesima struttura della parte I;
- la parte III raccoglie le disposizioni in materia di imposizione minima globale;
- la parte IV contiene le disposizioni varie, transitorie e finali.

Il Testo è, inoltre, corredato di nove allegati.

Credito d'imposta design e ideazione estetica 2026: al via le comunicazioni di prenotazione

Dalle ore 12:00 del 7 luglio 2026 possono essere inviate le comunicazioni per prenotare il credito d'imposta estetica e design 2026, tramite l'apposita piattaforma informatica del MIMIT.

Con la pubblicazione sul sito del MIMIT del DM del 3 luglio 2026, sono stati definiti il contenuto, le modalità e i termini di invio dell'allegato modello di comunicazione riguardante le spese in attività di design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, comma 202 della Legge n. 160/2019, prorogato dalla legge di bilancio 2026 (Legge n. 199/2025).

Le comunicazioni di prenotazione del credito possono essere inviate per i progetti di design e ideazione estetica programmati o già realizzati nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Il decreto direttoriale prevede che per accedere al credito d'imposta devono essere inviate due comunicazioni: (i) una di prenotazione e (ii) una di completamento.

La comunicazione di prenotazione del credito d'imposta deve essere presentata per ciascun singolo progetto di design e ideazione estetica, sia esso già avviato che ancora in fase di programmazione. In questa comunicazione l'impresa è tenuta a fornire una serie di informazioni quali i dati identificativi del soggetto richiedente, una descrizione dettagliata del progetto, le date previste di avvio e di completamento delle attività, l'importo degli investimenti agevolabili che si intende sostenere e il credito d'imposta potenzialmente spettante.

Al perfezionamento dell'invio del modello di comunicazione preventiva, l'impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio, contenente l'indicazione del credito d'imposta prenotato secondo l'ordine cronologico di invio ovvero dell'indisponibilità delle risorse.

In relazione a ogni singola comunicazione di prenotazione del credito d'imposta design, l'impresa dovrà trasmettere una comunicazione di completamento degli investimenti dichiarati, contenente l'indicazione degli investimenti sostenuti suddivisi per tipologia di spese ammissibili e l'importo del relativo credito d'imposta.

Tale comunicazione dovrà essere inviata entro e non oltre 30 giorni dalla data di chiusura del periodo d'imposta agevolabile. Per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare, pertanto, il termine ultimo per l'invio della comunicazione è il 30 gennaio 2027.

L'ammontare complessivo degli investimenti agevolabili completati, considerati al lordo delle altre sovvenzioni ricevute sulle stesse spese ammissibili, non potrà essere inferiore al 70% dell'ammontare indicato nella comunicazione preventiva.

I termini di apertura per la presentazione delle comunicazioni di completamento saranno comunque definiti con un successivo decreto.

Infine, il decreto precisa che il MIMIT trasmette all'Agenzia delle Entrate, entro il decimo giorno lavorativo di ogni mese, l'elenco delle imprese beneficiarie ammesse a fruire dell'agevolazione nel mese precedente, con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione.

Si segnala, inoltre che con il comunicato dell'8 luglio il MIMIT ha annunciato l'esaurimento delle risorse disponibili per il credito d'imposta design e ideazione estetica 2026.

Nel frattempo, lo sportello per l'invio delle comunicazioni resterà aperto e le stesse continueranno a essere acquisite secondo l'ordine cronologico di trasmissione.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro

Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su 

Legal & Tax
Risk Management Firm

MORRI ROSSETTI & FRANZOSI |